

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26 luglio 2013 “*Provvedimento di autorizzazione all’esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA CITTA’ GIARDINO, sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società “CIR Villa Giulia S.r.l.” con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012*”.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato I al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60), c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato - denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";  
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi*";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18 giugno 2012 avente ad oggetto "*Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6 agosto 2012 concernente "*Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012*";

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 che individua i destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e ss.mm.ii., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di strutture indicate alle lettere a), c) d) ed e):

- a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;
- c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;
- d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto il Commissario ad Acta:

- ha ridefinito la tempistica e le procedure per la verifica dei requisiti per il rilascio o conferma dell' autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell'accreditamento unificando le predette verifiche, sia per esigenze di economia procedimentale che per potenziare in tempi brevi l'offerta residenziale di mantenimento a persone non autosufficienti, anche anziane;
- ha individuato l'utilizzo della piattaforma informatica realizzata da LAit SpA – Lazio Innovazione Tecnologica SpA, identificata con l'acronimo SAASS “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi” - già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 - per le strutture contraddistinte con la lettera a), c), d) ed e);
- ha individuato le medesime Commissioni di verifica già costituite con provvedimento del Direttore Generale di ciascuna Azienda ASL, e sotto il Coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, per le verifiche previste ai fini del rilascio o della conferma delle autorizzazioni all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo;
- ha adottato, come strumento di riferimento per uniformare le attività delle commissioni di verifica delle Azienda ASL in ordine all'accertamento dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, le “Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi” disciplinate allo stato attuale con il DCA U0013/2011;
- ha ritenuto necessario agevolare l'opera di verifica della Commissione rendendo più celeri i tempi di intervento, mediante l'accesso, da parte dei componenti della Commissione, a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e di quelli ulteriori di qualificazione e ai titoli di autorizzazione posseduti;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, ha disciplinato che:

- i soggetti che intendano ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92, devono presentare la domanda di accREDITAMENTO contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio e sono tenuti a presentare, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo SAASS:

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- la documentazione di cui all'allegato B) parte integrante del DCA n. U00100/2012;
  - i questionari di autovalutazione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
  - ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento stabiliti nell'allegato 2 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010;
- la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2011;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00076/2013 avente ad oggetto: "Assistenza territoriale. Rivalutazione dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale n. U00039/2012.";

PRESO ATTO della nota prot. n. 28443 del 28 marzo 2013 del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A, con la quale, in relazione all'attività di verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento dei soggetti di cui al D.C.A. n. U00100 del 18 giugno 2012, veniva inviato il verbale di verifica per la struttura R.S.A Città Giardino, di proprietà della CIR Villa Giulia S.r.l., nonché l'attestazione di conformità;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26 luglio 2013, avente ad oggetto: "*Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA CITTA' GIARDINO, sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società "CIR Villa Giulia S.r.l." con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012*" per n. 40 posti residenza di mantenimento A suddivisi in :

- n.1 nucleo da 12 posti residenza;
- n.1 nucleo da 13 posti residenza;
- n.1 nucleo da 15 posti residenza;

PRESO ATTO che con Delibera ASL RMA n. 776 del 23.12.2013 il Direttore della medesima ASL ha informato di aver proceduto alla costituzione di una nuova Commissione di Verifica Strutture Sanitarie a seguito di alcuni esposti e segnalazioni, con cui erano state riscontrate diverse anomalie procedurali nella fase delle verifiche fino a quel momento effettuate dalla precedente Commissione di verifica;

VISTA la nota prot. n. 4553 del 17 gennaio 2014, pervenuta in data 23 gennaio 2014 con prot. n. 39366, inviata dall'Azienda USL RM/A, avente ad oggetto: "*RSA Città Giardino sita in Roma, via Cervinio 10/12 angolo via Cimone 110 gestita dalla S.r.l. CIR, Via Cimone, 110 e p.e. la Dr.ssa Chiara Fraioli. Proposta di revoca atto autorizzativo*", con la quale la nuova Commissione Aziendale a seguito di sopralluoghi del 17 e 19 dicembre 2013, evidenziava:

1) "*la non idoneità della RSA mantenimento alto per 40 posti letto, motivando tale parere con la carenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività ai sensi del DCA 99/2012*";

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

2) *“nella relazione vengono evidenziate ed esaminate nel dettaglio numerose carenze di natura igienico-sanitaria e fatte rilevare difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie agli atti”;*

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 45811 del 27 gennaio 2014, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione ed Accredimento – Completamento Adempimenti L.R. 12/2011 richiedeva alla ASL RMA di inviare *“gli esiti della nuova verifica riportati nella relazione...con l’indicazione delle carenze riscontrate.”*, evidenziando *“la necessità di ricevere la documentazione necessaria ad annullare il precedente attestato di conformità, rilasciato da codesta Asl in data 28 marzo 2013, prot. 28443, inserito nel sistema SAASS, che ha indotto in errore questa Amministrazione emanando il DCA U00342/2013”;*

PRESO ATTO della nota prot. n. 11507 del 6 febbraio 2014, pervenuta in data 7 febbraio con prot. n.75516, con cui l’ASL RM/A, ha inviato copia del verbale dei sopralluoghi effettuati dalla nuova Commissione di Verifica, in cui venivano rilevate numerose incongruità rispetto al precedente attestato di conformità, rilasciato in data 28 marzo 2013 prot. n. 28443; in particolare si riscontravano, per la prima volta, numerose carenze ai requisiti minimi autorizzativi per l’intera struttura, di seguito riportate:

- *“La struttura insiste in immobile composto complessivamente da due piani sotterranei, quattro piani fuori terra più un terrazzo...i due piani sotterranei, accessibili anche da altro ingresso in Via Cervino, 110, sono direttamente comunicanti con la RSA (con la quale condividono, peraltro, i servizi igienici destinati ai visitatori degli ospiti della RSA) e sono destinati ad ambulatorio di radioterapia e diagnostica per immagini e gestiti dalla s.r.l. CIRAD”;*
- *“non vi è corrispondenza tra le misure indicate negli elaborati grafici e le misure reali delle stanze e delle superfici finestrate...il DCA n. 99 del 2012 stabilisce gli standard dimensionali delle residenze rapportati al numero di persone in relazione alle superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche...”*
- *“che non trattasi di ristrutturazione di struttura preesistente, precedentemente già destinata ad RSA, ma di diversa attività, e, pertanto, si ritiene non possa beneficiare della riduzione di superficie del 20%”;*
- *“complessivamente, gli spazi, e le superfici complessive non garantiscono una superficie totale utile funzionale di almeno mq. 40 per persona”;*
- su tutti i tre piani destinati alla RSA venivano riscontrate numerose difformità tra quanto riportato nella planimetria dell’intera struttura e l’effettiva distribuzione degli spazi interni;

TENUTO CONTO di quanto relazionato dalla ASL RMA, con la nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione ed Accredimento – Completamento Adempimenti L.R. 12/2011, procedeva alla *“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies Legge 241/90 e ss.mm.ii., del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26 luglio 2013 – C.I.R. S.r.l. – R.S.A. Città Giardino, con sede legale e operativa in Roma, via Cervino n. 10/12 angolo via Cimone n. 110”*, in quanto la struttura presentava numerose difformità rispetto ai requisiti minimi autorizzativi, presupposti indispensabili per l’emanazione del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale secondo quanto disciplinato dal DCA n. U00100/12 e ss.mm.ii.;



Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

PRESO ATTO della nota del 25 febbraio 2014, pervenuta in data 4 marzo 2014 con prot. n. 135612, con la quale il Legale rappresentante della C.I.R. Villa Giulia S.r.l. evidenziava che, al fine presentare le proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio, era in attesa di acquisire copia della documentazione, oggetto della richiesta dell'accesso agli atti presentato in data 6 gennaio 2014 e 27 gennaio 2014, ritenendo pertanto interrotto il concesso termine di 10 giorni fino al momento della consegna da parte dell'Azienda USL RM/A della predetta documentazione;

VISTE le controdeduzioni del 5 marzo 2014, pervenute in data 11 marzo 2014 con prot. n. 152657, con le quali la società C.I.R. Villa Giulia S.r.l. ha richiesto un termine per effettuare tutti i lavori di adeguamento necessari alla risoluzione delle problematiche evidenziate dalla Commissione di

Verifica del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL RM/A durante i sopralluoghi effettuati il 17 e 19 dicembre 2013 presso la struttura R.S.A Città Giardino, sita in via Cimone n. 110; in particolare proponeva soluzioni per il superamento delle contestazioni sollevate, tra le quali:

- riduzione dei posti letto dai 40 iniziali a 35, trasformando la RSA dagli iniziali 3 moduli a solo 2;
- distinzione tra la RSA Città Giardino e le altre attività della struttura sanitaria gestita dalla CIRAD S.r.l., precisando che *“non vi sarà commistione tra gli ambienti dedicati alla RSA (piano terra, 1° e 2°) e quelli interrati dedicati all'attività di Diagnostica per immagini e Radioterapia (piani -1 e -2)”*;
- *“I servizi igienici per i visitatori della RSA sono stati identificati al piano terra della RSA; pertanto la RSA non condivide più alcun locale con i piani interrati della struttura gestiti da altra Società e dedicati ad altre attività”*;

TENUTO CONTO che con nota regionale prot. n. 180566 del 25 marzo 2014, per attività connesse alle verifiche ispettive della Commissione ASL RM/A del 17 e 19 dicembre 2013, si procedeva contestualmente, a diffidare, ai sensi dell'art. 11 comma 1 Legge Regionale n. 4/2003 e dell'art. 16 comma 3 Regolamento Regionale n. 2/2007, il legale rappresentante della C.I.R.A.D. S.r.l. – Villa Benedetta (stesso della Società C.I.R. Villa Giulia S.r.l.), meramente autorizzata, a provvedere alla rimozione della causa di violazione della normativa in materia di esercizio di attività sanitaria, ed in particolare a rimuovere la commistione degli spazi fra la R.S.A. Città Giardino, di proprietà della C.I.R. Villa Giulia S.r.l., ed il Poliambulatorio “Villa Benedetta”, gestita dalla C.I.R.A.D. S.r.l.;

PRESO ATTO della nota ASL RM/A pervenuta con prot. n. 197604 del 2 aprile 2014, con cui viene proposta la revoca dell'atto autorizzativo alla C.I.R.A.D. S.r.l. – Villa Benedetta, poiché a seguito di verifica ispettiva presso la sede sita in Roma, via Cervino 10/12 angolo via Cimone, si rilevava che:

- la C.I.R.A.D. S.r.l veniva *“autorizzata con atto del Comune di Roma del 12 luglio 2004 all'apertura di un poliambulatorio specialistico per le branche di neurologia, psichiatria, neurochirurgia, oncologia e diagnostica per immagini (per il piano terra, il piano -1 e il piano -2 nei locali di via Cervino n. 10/12), nonché allo svolgimento di attività di radioterapia”*;
- *“la C.I.R.A.D. S.r.l – Villa Benedetta gestisce effettivamente- da un esame delle attrezzature presenti i piani -1 e -2 della struttura per diagnostica per immagini e radioterapia”*;

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- *“gli altri piani della struttura stessa sono ad oggi dedicati alla RSA Città Giardino, ad eccezione del piano quarto che risulta adibito a chirurgia ambulatoriale. Di conseguenza tutti gli spazi presenti al piano terra sono dedicati alla RSA Città Giardino (presidio gestito da altra società), non essendo più presenti gli ambulatori specialistici facenti parte dell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Roma il 12 luglio 2004”;*

PRESO ATTO della nota pervenuta con prot. 218314 del 10.4.2014, con cui la ASL RMA, facendo seguito al procedimento avviato nonché *“alle indagini di polizia giudiziaria in corso”*, riteneva non dover convocare il Legale rappresentante della Società C.I.R. Villa Giulia S.r.l. per la sottoscrizione dell'Accordo contrattuale ai sensi del DCA U00474/2013;

TENUTO CONTO che con nota pervenuta il 5 maggio 2014, prot. n. 256794, il Legale rappresentante della Società C.I.R.A.D. S.r.l. – Villa Benedetta, ancora una volta, essendo il medesimo legale rappresentante delle due diverse Società, si dimostrava disponibile *“ad attuare il piano di adeguamento già delineato nella”* nota del 5 marzo 2014, pervenuta in data 11 marzo 2014 con prot. n. 152657, inviata dalla Società C.I.R. Villa Giulia S.r.l.;

CONSIDERATE le violazioni accertate attinenti alle disposizioni:

1) della Circolare n. 83572 del 16 luglio 2009, il cui contenuto dispositivo richiamato nel Decreto del Commissario ad Acta n. U00090/2010, ha assunto principio di rango superiore ove statuisce che: *“il possesso e/o detenzione dei locali non potrà consistere nell'utilizzo di singole stanze nell'ambito di un'unità immobiliare in cui siano presenti anche attività non sanitarie...oppure soggetti che possano determinare un conflitto di interessi o configurino comunque una situazione di incompatibilità per la particolare qualifica o qualità da essi rivestita; né potrà inserirsi nell'ambito di una struttura sanitaria già autorizzata”;*

2) dell'art. 7, comma 4, Legge regionale 4/2003 rubricato *“Autorizzazione all'esercizio”*:  
*“Se, a seguito della verifica, risulta la non completa rispondenza della struttura o dell'attività ai requisiti minimi, il soggetto richiedente presenta alla Regione un piano di adeguamento con indicazione dei termini per l'ottemperanza. Decorsi tali termini, la Regione accerta, entro sessanta giorni, l'effettivo adeguamento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione di cui al comma 3, e, in caso di esito positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio”;*

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale rappresentante della C.I.R. Villa Giulia S.r.l. nel Sistema SAASS, istituito ad hoc per il procedimento avviato ai sensi del DCA U00100/12, con cui attestava il possesso della struttura de qua ai requisiti minimi autorizzativi nonché quelli ulteriori di accreditamento, compilando i questionari di autovalutazione previsti dalla procedura sancita dal D.C.A. n. U0090/2010 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO, inoltre, che nel primo attestato di conformità della Commissione di verifica ASL RMA, prot. n. 28443 del 28 marzo 2013, non veniva rilevata *la non completa rispondenza della struttura o dell'attività ai requisiti minimi*, ma che questa emergeva solo, come detto, a seguito della verifica effettuata dalla nuova Commissione di Verifica della medesima ASL, assunta agli atti

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

regionali con nota prot. n. 75516 del 7 febbraio 2014, e pertanto dopo l'emanazione del DCA U00342 del 26 luglio 2013;

PRESO ATTO, quindi, della non idoneità della struttura per carenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie nonché per la commistione degli spazi fra la RSA Città Giardino, gestita dalla C.I.R. Villa Giulia S.r.l ed il Poliambulatorio, gestito dalla Società C.I.R.A.D. S.r.l. -Villa Benedetta;

RITENUTO, pertanto, che la Regione se avesse conosciuto l'effettiva situazione in cui versava la RSA per tutti gli elementi conosciuti solo in fase successiva, non avrebbe proceduto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio né tanto meno dell'accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA100/12, ma avrebbe dato attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, della L.R.4/2003;

VISTA la L.R.3/2010, art. 1, comma 24, espressamente prevede che *“qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento la Regione dispone i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 4/2003”*;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal Legale rappresentante della C.I.R. Villa Giulia S.r.l. e stante l'ulteriore attività istruttoria espletata, che per la ragioni sin qui rappresentate confermano quanto oggetto delle violazioni eccepate dell'Amministrazione Regionale, già compiutamente indicate con nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014 disponendo la revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26 luglio 2013 con cui è stato rilasciato il *“Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA CITTA' GIARDINO, sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società “CIR Villa Giulia S.r.l.” con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”*.

**DECRETA**

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- di dover concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014 disponendo la revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26 luglio 2013 con cui è stato rilasciato il *“Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA CITTA' GIARDINO, sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società “CIR Villa Giulia S.r.l.” con sede legale in*



Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

*Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”.*

Il presente Decreto sarà notificato tramite PEC al Legale Rappresentante della Società C.I.R. Villa Giulia S.r.l., al Direttore Generale dell’Azienda USL RM/A nonché a Roma Capitale, Municipio III (ex IV)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Presidente  
Dr. Nicola Zingaretti

